

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI

GLI ISTITUTI CHE CONSENTONO DI CUMULARE I
PERIODI ASSICURATIVI POSSEDUTI NELLE
FORME DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AL
FINE DI ANTICIPARE L'ACCESSO ALLA PENSIONE

IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI

I principali istituti giuridici che consentono di cumulare i periodi assicurativi posseduti nelle forme di assicurazione obbligatoria, al fine di anticipare l'accesso alla pensione, sono:



A) a titolo gratuito:

- 1) la Totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42;
- 2) il Cumulo ai sensi dell'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) come modificato dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017);
- 3) il Cumulo ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;
- 4) il Computo nella Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) ai sensi dell'articolo 3 del decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 282;

B) a titolo oneroso:

- 1) la Ricongiunzione ai sensi delle leggi n. 29 del 1979 e n. 45 del 1990.

IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PENSIONISTICI



**IL CUMULO AI SENSI DELLA
LEGGE N. 228 DEL 2012**

L'ISTITUTO

Il cumulo è un istituto giuridico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 239 a 248, della legge n. 228 del 2012, consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Ai fini del diritto alla pensione in cumulo i periodi coincidenti devono essere valorizzati una sola volta. Se i periodi sono totalmente coincidenti (es. 21 anni e 5 mesi dall'1.1.1995 al 31.5.2017 nel FPLD e nella Gestione dei lavoratori autonomi) non si può conseguire la pensione in cumulo.

Ai fini della misura della pensione in cumulo i periodi coincidenti devono essere tutti valorizzati, ciascuna gestione calcola il «pro quota» in base ai periodi contributivi in essa versati/accreditati, ancorché coincidenti con i periodi contributivi versati/accreditati in altre gestioni.

La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle forme pensionistiche contemplate dalla norma, non è consentito il cumulo solo di alcuni periodi di una stessa gestione o il cumulo di tutti i periodi solo di alcune gestioni.

L'istituto è stato interessato da alcune modifiche apportate dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE N. 228/2012 DALLA LEGGE N. 232/2016

Temi	Legge n. 228/2012 vigente al 31.12.2016	Legge n. 228/2012 vigente dall'1.1.2017
Periodi assicurativi cumulabili	AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata	AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali
Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo	Pensione di vecchiaia Trattamenti di inabilità Pensione indiretta ai superstiti	Pensione di vecchiaia Trattamenti di inabilità Pensione indiretta ai superstiti Pensione anticipata
Condizioni per il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo	No diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni che cumulano	Anche con diritto autonomo a pensione in una delle gestioni che cumulano
Condizioni per il diritto alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo	No diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in nessuna delle gestioni che cumulano	Anche con diritto autonomo a pensione del dante causa al momento del decesso in una delle gestioni che cumulano

01/03/2017

DESTINATARI

Possono avvalersi del cumulo gli iscritti a due o più forme di assicurazione previdenziale di seguito elencate:

- Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS): Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), Gestioni autonome degli artigiani e commercianti (ART/COM) e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM);
- Forme sostitutive (Fondi Volo, ex Autoferrotranvieri, ex Elettrici, ex Telefonici, ex Dazieri, ex Enpals) ed esclusive (ex Inpdap, Fondo Ferrovie dello Stato) dell'AGO per l'IVS;
- Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Enti di previdenza di cui al d. lgs. n. 509 del 1994 (avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, notai, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, medici, farmacisti, veterinari, giornalisti. Per gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'Enasarco sono cumulabili solo i periodi assicurativi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 613 del 1966, data in cui l'Enasarco ha assunto natura integrativa dell'AGO per effetto dell'istituzione da parte della citata legge della Gestione speciale commercianti presso la quale sono stati iscritti gli agenti ed i rappresentanti di commercio) ed al d. lgs. n. 103 del 1996 (infermieri, psicologi, periti industriali, biologi, agronomi – dottori forestali - chimici – geologi - attuari).

DESTINATARI

Cumulo L. 228/2012	Cumulo D.LGS. 184/1997	Totalizzazione D.LGS. N. 42/2006
Soggetti in possesso di anzianità contributiva <u>al 31.12.1995</u>	Soggetti in possesso di anzianità contributiva <u>dall'1.1.1996 o che hanno optato</u> per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 in tutte le gestioni in cui posseggono anzianità contributiva al 31.12.1995	Soggetti in possesso di anzianità contributiva <u>al 31.12.1995 o dall'1.1.1996</u>
No titolari di pensione diretta a carico di una gestione indicata nella norma	No titolari di pensione diretta a carico di una gestione <u>interessata dal cumulo</u>	No titolari di pensione diretta a carico di una gestione indicata nella norma
Periodi assicurativi AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali (utili per il diritto e la misura)	Periodi assicurativi AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali (<u>utili per il diritto</u>)	Periodi assicurativi AGO, Fondi sostitutivi ed esclusivi, Gestione separata, Casse professionali (utili per il diritto e la misura), <u>Fondo clero, Ex Fondo spedizionieri doganali; Fondo pensioni Sicilia.</u>

01/03/2017

DESTINATARI

Per i soggetti in possesso di periodi assicurativi presso l'AGO, i Fondi sostitutivi ed esclusivi e la Gestione separata, valgono i chiarimenti che di seguito si forniscono che verranno diramati con la circolare al momento sottoposta al vaglio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per i soggetti in possesso di periodi assicurativi **anche** presso le Casse professionali, verranno fornite successive istruzioni, non appena verranno individuati, in accordo con le Casse professionali ed i Ministeri vigilanti, i criteri di applicazione della norma. Le domande di pensione in cumulo presentate da tali soggetti non vanno respinte ma tenute in apposita evidenza. La domanda di pensione in cumulo presentata da un titolare di pensione diretta a carico di una Cassa professionale va respinta anche nel caso in cui tra i periodi da cumulare vi siano periodi a carico della stessa o di altra Cassa professionale.

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CUMULO

Le prestazioni pensionistiche conseguibili mediante l'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi sono:

- a) la pensione di **vecchiaia**;
- b) la pensione **anticipata**;
- c) i trattamenti di **inabilità**;
- d) la pensione **indiretta** ai superstiti.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Possono conseguire la pensione di vecchiaia in cumulo i soggetti:

- **non titolari di trattamento pensionistico** diretto presso una delle forme pensionistiche contemplate dalla norma;
- in possesso del **requisito anagrafico** più elevato tra quelli previsti nelle gestioni che cumulano dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- in possesso del **requisito contributivo** previsto dal comma 7 dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

ANNO	SOGGETTO	REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
2017	Donna dip. priv.	65 anni e 7 mesi	20 anni
	Donna aut.	66 anni e 1 mese	
	Uomo/Donna dip. pubbl.	66 anni e 7 mesi	

01/03/2017

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Anno	Cumulo L. 228/2012	Cumulo D.LGS. 184/1997	Totalizzazione D.LGS. N. 42/2006
2017	65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi (a seconda del sesso del richiedente e delle gestioni che cumulano) con 20 anni di contribuzione (a qualsiasi titolo versata/accreditata)	65 anni e 7 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi (a seconda del sesso del richiedente e delle gestioni che cumulano) con 20 anni di contribuzione (a qualsiasi titolo versata/accreditata) <u>e importo soglia pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale*</u> OPPURE <u>70 anni e 7 mesi di età con 5 anni di contribuzione effettiva</u> (obbligatoria, volontaria, da riscatto con esclusione di quella figurativa)* *soggetti in possesso di contribuzione dall'1.1.1996 o che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 in tutte le gestioni in cui posseggono anzianità contributiva al 31.12.1995 avendo perfezionato al 31.12.2011 i requisiti per la pensione e per l'esercizio della facoltà di opzione <u>N.B.</u> per i soggetti che hanno optato per il sistema contributivo non avendo perfezionato al 31.12.2011 i requisiti per la pensione e per l'esercizio della facoltà di opzione i requisiti sono quelli previsti per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.	65 anni e 7 mesi e 20 anni di anzianità contributiva (a qualsiasi titolo versata/accreditata) <u>con finestra mobile di 18 mesi</u>

01/03/2017

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli **ulteriori requisiti** diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (es. cessazione dell'attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione).

I soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero, che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l'iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all'iscrizione ad altra gestione. Per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

Ai fini della determinazione dell'importo soglia - quale ulteriore requisito previsto per la pensione di vecchiaia in cumulo dalla gestione previdenziale alla quale il soggetto risulta da ultimo iscritto - occorre considerare anche il pro-rata estero.

L'importo del pro-rata estero è sommato all'importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, sia o meno inferiore all'importo soglia.

L'importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l'eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La deroga di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 (età pensionabile dei non vedenti, nonché degli invalidi in misura non inferiore all'80% che non cessano dal servizio con iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici) e di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo d.lgs. (requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia) opera per i soggetti che accedono al cumulo con l'applicazione del regime retributivo/misto, se tale deroga è prevista dagli ordinamenti delle gestioni interessate al cumulo.

Di fatto la deroga opera solo se tutte le gestioni che cumulano la prevedono, considerato che il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cumulo.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

La pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Le domande di pensione di vecchiaia in cumulo presentate entro il 31.12.2016 e non ancora definite da soggetti:

- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti alla predetta data (no diritto autonomo a pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni che cumulano) devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni, pertanto, **la decorrenza della pensione può essere anteriore al 1° febbraio 2017;**
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti alla predetta data (diritto autonomo a pensione di vecchiaia in una delle gestioni che cumulano) devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017, pertanto, **la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° febbraio 2017** (primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto a pensione, stante la data del 1° gennaio 2017 di entrata in vigore della norma).

Con riferimento alle domande di pensione di vecchiaia in cumulo presentate dal 1° gennaio 2017 da soggetti:

- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31.12.2016 (no diritto autonomo a pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni che cumulano) **la decorrenza della pensione può essere anteriore al 1° febbraio 2017;**
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti al 31.12.2016 (diritto autonomo a pensione di vecchiaia in una delle gestioni che cumulano) **la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 1° febbraio 2017** (primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il diritto a pensione, stante la data del 1° gennaio 2017 di entrata in vigore della norma).

01/03/2017

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Possono conseguire la pensione anticipata in cumulo i soggetti:

- non titolari di pensione diretta a carico di nessuna delle gestioni indicate dalla norma;
- in possesso del requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.

Anno	Uomini	Donne
2017	42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane)	41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane)

REQUISITI PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Anno	Cumulo L. 228/2012	Cumulo D.LGS. 184/1997	Totalizzazione D.LGS. N. 42/2006
2017	42 anni e 10 mesi (uomini) 41 anni e 10 mesi (donne) di contribuzione (con 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità)	42 anni e 10 mesi (uomini) 41 anni e 10 mesi (donne) di contribuzione (con 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità)* OPPURE <u>63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia pari a 2,8 volte l'importo dell'AS*</u> *soggetti in possesso di contribuzione dall'1.1.1996 o che hanno optato per il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 in tutte le gestioni in cui posseggono anzianità contributiva al 31.12.1995 avendo perfezionato al 31.12.2011 i requisiti per la pensione e per l'esercizio della facoltà di opzione <u>N.B.</u> per i soggetti che hanno optato per il sistema contributivo non avendo perfezionato al 31.12.2011 i requisiti per la pensione e per l'esercizio della facoltà di opzione i requisiti sono quelli previsti per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995.	40 anni e 7 mesi di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità (con finestra mobile di 21 mesi)

01/03/2017

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda (es. 35 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità).

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La pensione anticipata in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017 (stante la data del 1° gennaio 2017 di entrata in vigore della norma che ha introdotto la pensione anticipata in cumulo).

01/03/2017

TRATTAMENTI DI INABILITÀ IN CUMULO

I soggetti non titolari di pensione diretta a carico di nessuna delle gestioni indicate dalla norma possono conseguire:

- 1) pensione di inabilità in cumulo ex art. 2 della legge n. 222/1984 (estesa agli iscritti alla gestione ex Inpdap nonché agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995);
- 2) trattamento in cumulo di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ex art. 7, lett. a), della legge n. 379/1955 e per il personale statale ex art. 42 del D.P.R. n. 1092/1973.

TRATTAMENTI DI INABILITÀ IN CUMULO

MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE N. 228/2012 DALLA LEGGE N. 232/2016

Legge n. 228/2012 vigente
al 31.12.2016

Legge n. 228/2012 vigente
dall'1.1.2017

No diritto autonomo a pensione in
nessuna delle gestioni che cumulano

**Anche diritto autonomo a pensione in
una delle gestioni che cumulano**

01/03/2017

PENSIONE DI INABILITA' IN CUMULO

In presenza di contribuzione esclusivamente nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) e nelle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, l'interessato può domandare la pensione di inabilità in cumulo ai sensi del l'articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012.

In caso di mancato esercizio della predette facoltà, in applicazione del comma 240 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (che prevede il cumulo obbligatorio dei periodi assicurativi), secondo le indicazioni fornite al punto 2 del messaggio n. 7145 del 2015, la pensione di inabilità è liquidata, ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n. 613, a carico della Gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Per il resto si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le circolari nn. 120 e 140 del 2013 in materia di riconoscimento della pensione di inabilità in cumulo ai sensi della legge n. 228/2012.

01/03/2017

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI IN CUMULO

La facoltà di cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta dai superstiti di soggetto assicurato.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte.

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative ove il dante causa sia stato iscritto.

PENSIONE INDIRECTA AI SUPERSTITI IN CUMULO

MODIFICHE APPORTATE ALLA LEGGE N. 228/2012 DALLA LEGGE N. 232/2016

Legge n. 228/2012 vigente al
31.12.2016

No diritto autonomo a pensione del
dante causa al momento del decesso

Legge n. 228/2012 vigente
dall'1.1.2017

Anche diritto autonomo a pensione del
dante causa al momento del decesso

01/03/2017

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI IN CUMULO

La titolarità in capo al dante causa di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle gestioni indicate dalla norma - tra le quali le Casse professionali - preclude l'esercizio della facoltà di cumulo da parte dei superstiti.

La titolarità in capo al superstite di trattamento pensionistico diretto non è causa ostativa al riconoscimento della pensione indiretta in cumulo.

La contribuzione accreditata a favore del dante causa in una forma assicurativa non contemplata dalla legge, ancorché possa dar luogo ad una pensione ai superstiti, non può essere valorizzata ai fini del riconoscimento della pensione indiretta ai superstiti in cumulo.

Alla pensione indiretta ai superstiti in cumulo si applicano le percentuali di cumulabilità con i redditi del beneficiario di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995.

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI IN CUMULO

La pensione indiretta ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Le domande di pensione indiretta ai superstiti in cumulo presentate entro il 31.12.2016 e non ancora definite da soggetti:

- in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti alla predetta data (no diritto autonomo a pensione del dante causa al momento della morte in nessuna delle gestioni che cumulano) devono essere esaminate alla luce delle predette disposizioni, pertanto, **la decorrenza della pensione potrebbe collocarsi prima del 1° febbraio 2017 ed essere riferita a decessi avvenuti prima del 1° gennaio 2017;**
- non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti alla predetta data (diritto autonomo a pensione del dante causa al momento della morte in una delle gestioni che cumulano) devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017 e quindi **devono essere respinte in quanto le predette disposizioni si applicano solo ai decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017** (data di entrata in vigore della norma).

Le domande di pensione indiretta ai superstiti in cumulo presentate dall'1.1.2017 riferite a decessi avvenuti:

- Prima del 2017 se il dante causa a) aveva un diritto autonomo a pensione vanno respinte b) non aveva un diritto autonomo a pensione vanno accolte e la decorrenza può essere anteriore al 1° febbraio 2017;
- Dal 1° gennaio 2017 la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

01/03/2017

RINUNCIA ALLA DOMANDA DI PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE

I soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo e che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico in cumulo.

La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

In caso di rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, per avvalersi del cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228/2012 occorre presentare apposita domanda di pensione.

01/03/2017

RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

I soggetti titolari di più periodi assicurativi che hanno perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione in cumulo entro il 1° gennaio 2017 possono recedere dalla ricongiunzione *ex lege* n. 29 del 1979 entro il 1° gennaio 2018.

Il recesso può essere manifestato sia in forma esplicita, presentando apposita istanza, sia attraverso il comportamento omissivo dell'interruzione del pagamento delle rate di onere.

In tali casi la restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal 12° mese dalla data di richiesta di rimborso, in 4 rate annuali, non maggiorate di interessi.

Tale modalità di rimborso si applica nei casi di recesso dalla ricongiunzione richiesta sia dagli iscritti alle gestioni private sia dagli iscritti alle gestioni pubbliche dell'Inps.

01/03/2017

RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

Le predette modalità di restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate non si applicano:

- ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018;
- ai recessi dalla ricongiunzione avvenuti entro il 31 dicembre 2016;
- ai soggetti che non hanno perfezionato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in cumulo entro il 1° gennaio 2017;
- ai soggetti che hanno pagato integralmente l'onere di ricongiunzione;
- ai casi in cui la ricongiunzione abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, sebbene su di essa vengano compiute trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione;
- alle ricongiunzioni esercitate ai sensi della legge n. 45 del 1990.

In tali casi continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.

In ogni caso, l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, di recesso e di restituzione non preclude di per sé il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui al citato articolo 1, comma 239, della legge n. 228 del 2012, al ricorrere dei prescritti requisiti.

01/03/2017

CALCOLO DEL «PRO QUOTA»

Le gestioni interessate dal cumulo ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

La quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, anche se coincidenti con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

CALCOLO DEL «PRO QUOTA»

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Le maggiorazioni contributive, il riconoscimento di accrediti figurativi, ovvero le contrazioni della contribuzione utile per il diritto a pensione, sono attribuiti senza alcun riguardo al tipo di trattamento previsto per analoghe fattispecie negli ordinamenti delle altre gestioni ove il soggetto possiede contribuzione da cumulare.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

CALCOLO DEL «PRO QUOTA»

Cumulo L. 228/2012	Cumulo D.LGS. 184/1997	Totalizzazione D.LGS. N. 42/2006
In base al sistema di calcolo previsto in ciascuna gestione	Calcolo contributivo	Calcolo contributivo salvo il caso di diritto autonomo a pensione in una gestione. In tal caso si applica il sistema di calcolo previsto nella predetta gestione, a meno che l'interessato domandi l'applicazione del calcolo contributivo

01/03/2017

PEREQUAZIONE

La pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione.

Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della pensione in regime di cumulo sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

REVERSIBILITA' DELLA PENSIONE IN CUMULO

Le pensioni dirette liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Pertanto, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità di una pensione diretta (di vecchiaia, anticipata o di inabilità) liquidata in regime di cumulo, occorre avere riguardo alla disciplina prevista da ogni singola gestione per l'individuazione dei familiari superstiti aventi titolo alla prestazione, nonché ai fini della determinazione della quota di pensione spettante a ciascuno di essi.

SUPPLEMENTI DI PENSIONE IN CUMULO

I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo, presso una delle Gestioni interessate a detto regime danno luogo alla liquidazione del supplemento sempreché in detta gestione sia previsto l'istituto del supplemento.

In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta ad una Gestione dell'AGO (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri) e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare in base alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.

01/03/2017

TRATTAMENTO MINIMO

In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo o misto, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 638 del 1983, applicabile sulle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni sostitutive ed esclusive, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

01/03/2017

SOMMA AGGIUNTIVA (C.D. QUATTORDICESIMA)

L'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 127 del 2007, che prevede la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantatrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, opera anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.

MAGGIORAZIONI SOCIALI

In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste:

- dall'articolo 1, della legge n. 544 del 1988;
- dall'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come interpretato dall'articolo 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato, ove ricorrano i prescritti requisiti, deve essere riconosciuto l'assegno al nucleo familiare.

In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti, troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia, ove ricorrano i prescritti requisiti, prevista per i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

TITOLARITÀ DI ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

La facoltà di cumulo è preclusa ai titolari di assegno ordinario di invalidità in quanto titolari di trattamento pensionistico.

Qualora le condizioni di salute del titolare di assegno ordinario di invalidità si aggravino e il soggetto venga riconosciuto inabile, lo stesso potrà chiedere la pensione di inabilità in regime cumulo in quanto si è in presenza di una revoca del precedente trattamento e della liquidazione del nuovo trattamento di inabilità.

La facoltà di cumulo è preclusa in caso di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità, ovvero della pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma di un mutamento del titolo della stessa.

CONTRIBUZIONE ESTERA

Ai fini del diritto alla pensione in cumulo:

- non osta la titolarità di pensione estera.
- può essere considerata utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale, fermo restando il minimale di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Tale contribuzione estera deve essere considerata, ai soli fini del diritto alla pensione in cumulo, anche nell'ipotesi in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.